

LA DICHIARAZIONE DEI REDDITI 2017 PER I SOGGETTI CHE APPLICANO IL REGIME FORFETTARIO

di Antonio Tuzio

Possono accedere al regime agevolato dei contribuenti forfetari le persone fisiche che esercitano o intendono iniziare un'attività di impresa o arte e professione.

“Il regime forfetario rappresenta il regime naturale delle persone fisiche che esercitano un'attività d'impresa arte e professione. In forma individuale, se sono in possesso dei requisiti richiesti per l'accesso, e contemporaneamente non incorrano in una delle cause di esclusione previste dall'apposita legge.

I soggetti che rientrano nel regime forfetario non sono vincolati ad un periodo di permanenza delimitato nel tempo, e neanche al raggiungimento di una età anagrafica, per cui possono protrarre tale regime senza limiti di tempo.

Requisiti per l'accesso al regime:

- persone fisiche in stato di inizio attività
- persone fisiche già in attività
- per le persone fisiche già in attività occorre che esse abbiano conseguito nell'anno precedente a quello in cui si opta per l'entrata al regime agevolato, compensi o ricavi non superiori a quelli indicati nella seguente tabella:

Gruppo di attività	Valore soglia
Industrie alimentari e delle bevande	45.000
Commercio all'ingrosso e al dettaglio	50.000
Commercio ambulante di prodotti alimentari e bevande	40.000
Commercio ambulante di altri prodotti	30.000
Costruzioni e attività immobiliari	25.000
Intermediari del commercio	25.000
Attività dei servizi di alloggio e di ristorazione	50.000
Attività professionali, scientifiche, tecniche, sanitarie, di istruzione, servizi finanziari ed assicurativi	30.000
Altre attività economiche	30.000

Tale limite deve essere ragguagliato all'anno nel caso di attività iniziata nel corso di anno.

Dobbiamo chiarire poi che quando il contribuente esercita più di una attività rientrante in limiti differenti della tabella di cui sopra, per determinare se può permanere nel regime forfetario o meno occorre considerare il limite più elevato tra quelli fissati per ciascuna di queste attività sopra esposte:

- devono avere sostenuto spese per lavoro dipendente, accessorio, e per compensi erogati a collaboratori coordinati, o compensi a collaboratori familiari non superiori ad € 5.000,00;
- devono essere in possesso di un costo lordo (costo d'acquisto) di beni strumentali non superiore a € 20.000,00 alla data di chiusura dell'esercizio precedente. (sono esclusi dal computo eventuali beni immobili detenuti a titolo di proprietà o di diritto reale o anche detenuti in locazione utilizzati per l'esercizio dell'attività. Rielvano invece per i leasing il costo sostenuto dal concedente, per i noleggi e i comodati il valore normale del bene. Per i beni strumentali ad uso promiscuo essi concorrono al 50% indipendentemente dal loro effettivo utilizzo e da ulteriori eventuali percentuali di deducibilità fiscale appartenente al reddito d'impresa. Non devono essere considerati al fine del conteggio del limite i beni strumentali inferiori a € 516,45.

Cause di esclusione: non possono avvalersi del regime forfetario

- i soggetti che si avvalgono di regimi speciali ai fini IVA o di regimi forfetari di determinazione del reddito (agricoltura e attività connesse, pesca) (vendita di sali e tabacchi) (commercio di fiammiferi) (editoria) (gestione di servizi di telefonia pubblica) (rivendita di documenti di trasporto pubblico e di sosta) (intrattenimenti e giochi e altre attività di cui alla tariffa allegata DPR 640/72) (agenzie di viaggio e turismo) (agriturismi) (vendite a domicilio) (rivendite di beni usati, di oggetti d'arte o di antiquariato o da collezione) (agenzie di vendite all'asta di oggetti d'arte, antiquariato, o da collezione).
- soggetti non residenti ad eccezione di coloro che risiedono in uno degli Stati membri UE
- soggetti che effettuano in via esclusiva o prevalente operazioni di cessioni di fabbricati e relative porzioni o di terreni edificabili
- soggetti che effettuano in via esclusiva e prevalente cessioni intracomunitarie di mezzi di trasporto nuovi
- **soggetti che partecipano a società di persone, ad associazioni professionali di cui art.5 TUIR o a S.r.l a ristretta base proprietaria che hanno optato per la trasparenza fiscale.**

Quindi coloro che vogliono accedere al regime forfetario possono farlo se cedono la partecipazione prima dell'inizio di una nuova attività in regime forfetario; oppure è possibile accedere al forfetario quando la partecipazione in società di persone o Srl in regime trasparenza venga ceduta nel corso dell'anno di inizio attività forfetaria, ma purché sia fatto prima dell'inizio attività;

Nota

Se la partecipazione viene ceduta nel corso del periodo d'imposta nel quale si intende applicare il regime di favore, la causa di esclusione non opera, perché lo stesso soggetto non sarà titolare anche del reddito di partecipazione, che sarà imputato al titolare della medesima alla data di chiusura dell'esercizio (cfr. circ. n. 10/2016 Agenzia delle Entrate).

○ soggetti che nell'anno precedente abbiano percepito redditi di lavoro dipendente superiori ad € 30.000,00. Quindi il reddito d'impresa o lavoro autonomo non per forza deve essere prevalente numericamente rispetto ad altre tipologie di reddito, così come non è escluso per definizione che il soggetto rientrante nel regime forfetario debba svolgere l'attività di lavoro autonomo o d'impresa in forma esclusiva; Questo limite è stato introdotto dal 1 gennaio 2016. I contribuenti che nel corso del 2015 abbiano cessato un rapporto di lavoro dipendente per intraprendere uno di lavoro autonomo o impresa nell'anno successivo non devono tenere conto del limite reddituale dei 30.000,00. Per i pensionati, vale lo stesso principio, per cui il soggetto che abbia deciso di intraprendere un'attività autonoma in forfetario deve verificare la sua Certificazione Unica dell'anno precedente ed il suo reddito di pensione che non sfori il limite già detto. Ancora, il limite dei 30.000 euro di lavoro dipendente vale anche nel caso di più rapporti di lavoro nel corso dell'anno con diversi datori di lavoro.

Quali agevolazioni prevede il regime forfetario?

1. Semplificazioni in tema di adempimenti IVA
2. Semplificazioni in tema di applicazione delle imposte dirette
3. agevolazioni in fase di inizio attività

Ai fini IVA, i contribuenti forfetari in sede di fatturazione emettono fatture prive di addebito di Iva, e per contro applicano una marca da bollo sulla fattura emessa pari ad € 2,00 per ogni operazione eccedente l'importo di euro 77,47.

Ai fini delle operazioni di acquisto il contribuente forfetario non potendo operare la rivalsa pertanto non potrà nemmeno detrarre l'iva sugli acquisti, compresi gli acquisti comunitari, e le importazioni.

Ai fini degli adempimenti contabili i soggetti forfetari sono esonerati dagli obblighi di registrazione delle fatture emesse, dei corrispettivi, degli acquisti, di liquidazione periodica, e di versamento dell'iva di tenuta e conservazione dei registri iva, e degli adempimenti di dichiarazione annuale iva e comunicazione annuale.

Sono altresì esonerati dalla presentazione dello spesometro, e dall'obbligo di comunicazione telematica all'Agenzia delle Entrate delle operazioni effettuate nei confronti di operatori economici aventi sede, residenza o domicilio in Paesi Black list (cfr. circ. 10/2016)

Permangono invece gli obblighi di tenuta, numerazione e conservazione delle fatture emesse,

dei corrispettivi, delle fatture di acquisto, e delle

bollette doganali.

Inoltre per le operazioni di acquisto in reverse charge, e in generale per tutte le operazioni dove occorra dovrà integrare la fattura ricevuta della relativa iva da versare entro il 16 del mese successivo a quello di effettuazione delle operazioni senza diritto alla detrazione.

Per le operazioni intracomunitarie: il contribuente forfetario può effettuare operazioni di cessioni di beni ad un altro soggetto UE ma le sue operazioni non sono considerate tecnicamente nell'alveo delle operazioni intracomunitarie, quindi nella fattura emessa dovrà indicare una specifica clausola: *“operazione non soggetta all'art.41 comma 2 bis DL30/08/1993 n.331 ai sensi dell'applicazione del regime forfetario legge n.190/2014 come modificato dalla legge 208/2015”*.

Il contribuente forfetario rimane esonerato dall'iscrizione nella banca dati VIES e non è tenuto alla compilazione dei modelli intrastat.

Per quanto riguarda gli acquisti intracomunitari dobbiamo fare un distinguo: applicandosi l'art. 38 c. 5 lett.c del Dl 331 dobbiamo verificare se il volume degli acquisti di beni intracomunitari dell'anno precedente e di quello attuale non supera la soglia dei 10.000 euro non costituiscono acquisti intracomunitari, pertanto il nostro contribuente forfetario quando riceverà la fattura dal fornitore sarà considerato alla stregua di un privato ed il fornitore UE dovrà provvedere a liquidare la relativa iva nel suo Stato.

Citiamo la circolare: *“laddove gli acquisti UE di beni siano di ammontare inferiore a € 10.000 l'IVA sarà assolta dal cedente nel paese di origine”* e, conseguentemente, il nostro contribuente forfetario non avrà l'obbligo di iscriversi al VIES e non dovrà compilare i modelli Intrastat.

Se invece gli acquisti intracomunitari superano al soglia dei 10.000 euro tra l'anno precedente e quello in corso, l'acquisto diventa rilevante in Italia e il contribuente forfetario deve:

- iscriversi al VIES
- integrare la fattura ricevuta con l'aliquota iva italiana, calcolare l'imposta dovuta e senza il diritto alla detrazione dell'acquisto deve versare l'iva entro il 16 del mese successivo a quello di effettuazione dell'operazione. Infine deve procedere alla compilazione del modello Intrastat.

Attenzione! Nel caso di acquisto di servizi intracomunitari vale quanto detto in merito alle operazioni eccedenti la soglia dei 10.000 euro per la cessione dei beni, quindi per gli acquisti di servizi Ue si procede sempre all'iscrizione VIES, alle integrazioni delle fatture, e agli altri adempimenti ora visti.

Se si effettuano prestazioni di servizi a committenti UE il contribuente forfetario deve emettere fattura senza IVA ai sensi dell'art.7 ter DPR 633 e compilare l'elenco intrastat ai fini delle imposte dirette :

- esclusione dall'applicazione degli studi di settore e dei parametri
- esclusione dall'applicazione della ritenuta alla fonte

- esclusione dagli adempimenti propri del sostituto

d'imposta

Soggetti forfetari committenti e datori di lavoro

Chi accede al regime forfetario può trovarsi nel caso di avere avuto collaboratori per un importo massimo di 5.000 euro lordi o di aver usufruito di prestazioni professionali da altri contribuenti soggetti ad applicazione della ritenuta d'acconto IRPEF per provvigioni o redditi di lavoro autonomo, occasionale.

Ebbene, cosa incombe sul committente (datore di lavoro) soggetto forfetario che non è sostituto d'imposta?

Per prima cosa fughiamo ogni dubbio; il contribuente in regime forfetario, non essendo sostituto d'imposta non è tenuto a presentare alcuna Certificazione Unica, come pure non è tenuto a versare alcuna ritenuta durante l'anno, ed infine non è tenuto a presentare alcun modello 770.

Pensate che dunque sia esonerato da adempimenti fiscali per questa fattispecie? Neanche a dirlo, l'Agenzia delle Entrate ha predisposto già dall'anno passato un apposito quadro informativo comunque obbligatorio da compilare nel modello dichiarativo Persone Fisiche del soggetto in regime forfetario: Quadro RS - Regime Forfetario per esercenti attività d'impresa, arti e professioni - obblighi informativi.

Questo prospetto è suddiviso in 3 parti:

1 parte - devono essere indicati il codice fiscale del percettore e i redditi erogati per i quali all'atto del pagamento non è stata operata la ritenuta alla fonte;

2 parte - numero complessivo delle giornate di lavoro retribuite ai dipendenti, numero mezzi di trasporto posseduti al 31/12 anno scorso, costo complessivo per acquisto materie prime e sussidiarie e merci

3 parte - i dati degli esercenti attività di lavoro autonomo: numero complessivo delle giornate di lavoro retribuito ai dipendenti, ;Compensi corrisposti a terzi per prestazioni direttamente afferenti l'attività professionale e artistica, ed infine consumi di energia elettrica, spese telefoniche carburanti e lubrificanti...

Determinazione del reddito imponibile in misura forfetaria

il reddito imponibile dei contribuenti forfetari si determina applicando sul totale dei ricavi un coefficiente di redditività che varia a seconda della categoria di appartenenza riferito ai codici attività ATECO 2007

Gruppo di settore	redditività	Limite di reddito
Industrie alimentari e delle bevande	40%	45.000
Commercio ingrosso e dettaglio	40%	50.000
Commercio ambulante prodotti alimentari o bevande	40%	40.000
Commercio ambulante generico	54%	30.000
Costruzioni e attività immobiliari	86%	25.000
Intermediari commercio	62%	25.000
Ristorazione e alloggio	40%	50.000
Attività professionali	78%	30.000
Attività finanziarie e assicurative	78%	30,000
Altre attività economiche	67%	30.000

Occorre ripartire correttamente i ricavi in base alle attività corrispondenti ai codici ATECO svolte dal contribuente in caso di più attività, e l'imponibile sarà determinato applicando su ciascuna tipologia di ricavi ciascun coefficiente di redditività.

A questo punto si ottiene il reddito imponibile, dal quale occorre scomputare i contributi previdenziali pagati nell'esercizio secondo il principio di cassa.

Qualora il reddito sia interamente abbattuto dalla contribuzione, l'eventuale eccedenza contributiva può essere utilizzata nel quadro RP portandola a deduzione del reddito complessivo IRPEF se esiste capienza.

Sul reddito si applica l'aliquota del 15% a titolo di imposta sostitutiva.

Effetti contributivi

Regime contributivo agevolato: Legge 23/12/2014 n.190 lo stato dell'arte

Trattiamo ora dell'opzione prevista per i contribuenti imprenditori individuali di accedere al pagamento dei contributi previdenziali delle gestioni Artigiani e Commercianti in forma agevolata, e delle sue evoluzioni normative. L'introduzione del beneficio risale alla legge di stabilità 2015 (legge 190/2014) codificata successivamente dalla legge 28/12/2015 n.208. Per avere un quadro completo possiamo avvalerci di tre circolari INPS: rispettivamente in ordine cronologico la n.29 del 10/02/2015; la n.35 del 19/02/2016 ed infine la n.22 del 31/01/2017. In merito all'agevolazione dobbiamo dire che in una prima fase di introduzione dell'agevolazione era previsto che i contribuenti fossero esonerati dal pagamento dei contributi in forma fissa sul minimale reddituale, e che il pagamento dei contributi avvenisse in sede di dichiarazione dei redditi con le forme del saldo e degli acconti, come previsto per la

gestione separata INPS, ma con le aliquote proprie della gestione commercianti e artigiani sul reddito d'impresa prodotto nell'anno. Ad esso si aggiungeva il classico versamento della contribuzione per maternità pari ad € 7,44 annuale, suddiviso in due rate da € 3,72 cadauno.

Questo aspetto comportava che il contribuente che avesse ragguagliato un reddito superiore al minimale, avrebbe pagato un importo in grado di permettergli l'accreditamento di tutti i contributi mensili relativi a ciascun anno solare cui si riferiva il versamento, mentre nel caso di versamento di un contributo inferiore a quello corrispondente al minimale previsto, la conseguenza sarebbe stata un accreditamento annuo di mesi di contribuzione proporzionalmente ridotto.

Nel caso di reddito forfetario prodotto in misura superiore al minimale invece il regime agevolato prevedeva l'ottemperamento del versamento contributivo in misura pari ai contributi fissi previsti per l'anno, e l'eccedenza imponibile non era oggetto di pretesa contributiva.

Gli altri aspetti trattati dalla circolare n.29 del 10/02/2015 non sono stati modificati dalle successive disposizioni normative.

La circolare n.35 del 19/02/2016 ci aiuta a comprendere l'evoluzione normativa introdotta dalla legge 28/12/2015 n.208 recitando: *"la novità rispetto al regime precedente consiste nel fatto che la contribuzione dovuta, sia quella sul reddito entro il minimale, sia quella sul reddito eventualmente eccedente, viene ridotta del 35%, ed il pagamento di un importo pari al contributo calcolato sul minimale attribuisce il diritto all'accREDITAMENTO di tutti i contributi mensili relativi a ciascun anno solare cui si riferisce il pagamento, ma nel caso in cui l'importo complessivamente versato risulti inferiore all'importo ordinario della contribuzione dovuta sul minimale, verrà accreditato un numero di mesi proporzionale a quanto versato. Quindi ai fini dell'accREDITO di 12 mesi di contribuzione, il contribuente dovrà comunque versare una somma pari all'importo del contributo dovuto sul minimale."*

riassuntivamente: il regime ha carattere opzionale, e la scelta si effettua per i soggetti già titolari di attività d'impresa alla data del 01/01/2017 categoricamente entro il 28/02/2017 in forma telematica mediante cassetto previdenziale INPS artigiani e commercianti al seguente indirizzo internet www.inps.it servizi on line - elenco di tutti i servizi - cassetto Previdenziale per artigiani e commercianti - sezione Domande telematizzate: Regime Agevolato ex art. 1 commi 76-84 L.190/2014 – adesione.

Se non si rispetta questo termine si potrà accedere al regime contributivo agevolato a partire dall'anno successivo, entro il 28/02/2018. I soggetti che intraprendono una nuova attività d'impresa dal 1 gennaio 2017 in regime forfetario presentano la domanda di adesione sempre al medesimo modo, senza indugio, rispetto alla data di iscrizione al Registro Imprese o all'Albo Artigiani. Se entro la data di avvio della prima elaborazione utile, ordinaria o infra-anno, ai fini della richiesta di versamento, sarà comunicata la dichiarazione di adesione al Regime AGEVOLATO, l'INPS applicherà immediatamente la tariffazione agevolata mettendo a disposizione dell'utente nel cassetto previdenziale i modelli F24 precompilati, con i codici INPS e le scadenze relative ai pagamenti.

I contribuenti in regime forfetario possono fuoriuscirne per due ordini di motivi

- **disapplicazione per opzione;**
- **disapplicazione per legge;**

la disapplicazione per opzione riguarda quei contribuenti per natura forfetari che decidono di preferire l'applicazione del regime ordinario IRPEF e dell'IVA. In questo caso i contribuenti possono esercitare l'opzione tramite comportamento concludente, ottenendone pieno riconoscimento, tuttavia essi devono effettuare una comunicazione formale compilando la dichiarazione IVA annuale al quadro VO nell'apposito campo previsto, *“Regime forfetario per le persone fisiche esercenti attività di impresa, arti e professioni – Articolo 1, commi da 54 a 89, legge n. 190 del 2014 Rigo VO33, la casella 1 deve essere barrata dai contribuenti che essendo in possesso dei requisiti per l'applicazione del regime previsto dall'articolo 1, commi da 54 a 89, della legge n. 190 del 2014, hanno optato, nell'anno 2016, per la determinazione dell'Iva e del reddito nei modi ordinari. La casella 2 deve essere barrata per comunicare la revoca dell'opzione (Circolare n. 10/E del 4 aprile 2016, par. 3.1.1)“*.

I soggetti che effettuano solo operazioni esenti essendo esonerati dalla presentazione della dichiarazione IVA annuale comunicano l'opzione presentando solo il quadro VO allegata al modello di dichiarazione dei redditi Persone Fisiche entro gli stessi termini di presentazione. Ricordiamo che sebbene sia riconosciuta validità al comportamento concludente, il contribuente che ometta di comunicare quanto sopra, incorre in caso di verifica ad una sanzione amministrativa da € 250 a € 2.000.

Il passaggio dal regime forfetario a quello ordinario per opzione vincola il contribuente per un triennio all'applicazione delle regole ordinarie, trascorso il quale il contribuente può esercitare nuovamente l'opzione, ma stando attento al particolare per cui il rinnovo al regime ordinario avviene in automatico.

La disapplicazione per legge riguarda questi soggetti che sfiorano anche uno solo dei requisiti di accesso previsti dal comma 54.

Stessa cosa nel caso in cui si verifica una causa di esclusione.

Cosa accade in queste circostanze?

La cessazione del regime non avviene più in corso d'anno!! Il regime forfetario cessa di avere efficacia dall'anno successivo, anche quando tale disapplicazione è determinata in sede di verifica o di accertamento.

Modalità di compilazione del quadro LM –**modello PF periodo d'imposta 2016**

Il reddito dei soggetti che aderiscono al regime forfetario si dichiara nel quadro LM sezione II occorre barrare la casella in corrispondenza della tipologia di soggetto dichiarante:

- impresa
- autonomo
- impresa familiare.

I contribuenti che svolgono contemporaneamente più attività d'impresa e lavoro autonomo devono far riferimento all'attività prevalente.

Il reddito derivante dall'applicazione del regime forfetario non concorre alla formazione del reddito complessivo, pertanto gli oneri detraibili dichiarati nel quadro RP non possono andare a detrazione in riferimento a questo tipo di reddito, ma andranno a concorrere solo in riduzione dell'Imposta IRPEF determinata nel quadro RN sul reddito complessivo ottenuto dalle altre tipologie di reddito dichiarate dal contribuente.

Stessa cosa vale per eventuali deduzioni dichiarate nel Quadro RP, per le quali occorrerà operare una deducibilità solo in presenza di altri redditi soggetti ad imposta ordinaria IRPEF.

LM21 Colonna 1 – il contribuente barra l'apposita casella quando attesta di possedere i requisiti per l'accesso al regime, come già esaminati.

LM21 Colonna 2 – il contribuente che si trova nel primo anno di applicazione del regime forfetario barra l'apposita casella attestando di non trovarsi in una causa di esclusione

LM21 Colonna 3 (nuove attività art.1 comma 65) - Per i contribuenti che iniziano per la prima volta un'attività d'impresa, arti e professioni è prevista l'applicazione di un'aliquota agevolata pari al 5% per il periodo d'imposta iniziale e per i quattro anni successivi, ma il contribuente per accedervi deve essere in possesso dei seguenti requisiti:

- non deve avere esercitato nei tre anni solari precedenti un'attività d'impresa, lavoro autonomo (quindi devo effettuare il conteggio in giorni o mesi dalla data di inizio attività);
- l'attività intrapresa non deve rappresentare mera prosecuzione di attività precedenti (mera prosecuzione = sostanziale continuità rispetto alla precedente, cioè stessi clienti, stesse competenze professionali, stessa organizzazione lavorativa);
- l'attività intrapresa non deve essere mera prosecuzione di attività svolta sotto forma di lavoro dipendente, a meno che non si tratti di svolgimento di periodo di tirocinio, pratica obbligatoria;
- nel caso di prosecuzione di attività d'impresa svolta da un altro imprenditore occorre verificare i limiti precedentemente indicati alla colonna 1.

La determinazione forfetaria del reddito si ottiene applicando il coefficiente di redditività dell'attività svolta, per cui risultanti da fatture di acquisto e altri documenti di spese sostenute nel periodo d'imposta.

Le rimanenze di merci dei periodi precedenti il passaggio al regime forfetario concorrono tutte alla determinazione del reddito anteriore al passaggio al regime forfetario e sono poi definitivamente irrilevanti in seguito.

Nel regime forfetario non rilevano plusvalenze e minusvalenze, e neppure sopravveniente attive e passive.

Il reddito derivante da attività in regime forfetario è determinato secondo il criterio di cassa, in base al momento dell'effettivo incasso dei proventi, sia per l'esercizio di attività autonoma che di impresa.

Con l'adozione del principio di cassa per il regime di contabilità semplificato particolari problemi di determinazione del reddito non dovrebbero sussistere per gli anni futuri.

Rigo LM22 e successivi fino a LM30 -

- colonna 1 indicare il codice attività Ateco 2007
- colonna 2 indicare il coefficiente di redditività appartenente al codice ateco dichiarato nel rigo.
- colonna 3 recupero tremonti ter cioè si indica il recupero della maggiore agevolazione di contributi in conto impianti ottenuti negli anni passati.
- Colonna 4 indicare l'importo di colonna 3 + quello dei ricavi e compensi percepiti nell'anno.
- Colonna 5 indicare il reddito relativo all'attività (colonna4 * colonna 2) e se il contribuente ha più codici attività: se le attività rientrano in uno stesso gruppo appartenente ad uno stesso settore merceologico in colonna 1 si indica il codice Ateco dell'attività prevalente, in colonna 2 il coefficiente corrispondente e si ottiene un unico risultato.

Se il contribuente ha più codici tra cui alcuni rientranti in uno stesso gruppo e altri in un altro gruppo merceologico per il quale sovviene un coefficiente differente, il contribuente compilerà un rigo con il codice attività prevalente ATECO nello stesso rigo e sommerà l'ammontare dei compensi appartenenti a quel settore, mentre compilerà il rigo successivo con il codice attività Ateco riferito ad attività inquadrata in altro gruppo merceologico per il quale dovrà applicare altri coefficiente.

Rigo LM34

- colonna 1 Artigiani e Commercianti – indichiamo qui la somma degli importi indicati nella colonna 5 che derivano da attività d'impresa come artigiani e commercianti
- colonna 2 gestione separata autonomi anche qui estraiamo la somma proveniente da colonna 5 che deriva da reddito di lavoro autonomo e che diventerà imponibile previdenziale ai fini del conteggio dei contributi alla gestione separata.
- Colonna 3 reddito lordo – è rappresentato dalla sommatoria degli importi presenti alle colonne 5 dei rigi da LM22 a LM30.

Rigo LM35 contributi previdenziali e assistenziali

- colonna 1 qui vado ad indicare la somma dei contributi previdenziali versati (per cassa) nel periodo d'imposta 2016 e che sono deducibili non nel quadro RP della dichiarazione, dal reddito complessivo IRPEF ma in questo apposito rigo del quadro LM, dal reddito forfetario lordo. Sono contemplati in questo punto sia i contributi fissi, che quelli eccedenti il minimale

della gestione artigiani o commercianti, sia quelli versati alla gestione separata, sia quelli riferiti alla cassa di appartenenza per i professionisti con cassa propria. Ma si aggiungono ad essi anche i contributi versati a favore dei collaboratori familiari, fiscalmente a carico, e quelli per i quali il dichiarante non ha esercitato il diritto di rivalsa.

- Colonna 2 dall'indicazione in colonna 1 della sommatoria di tutti i contributi versati nel 2016 devo scomputare la parte di contributi che “trova capienza” in riferimento all'importo indicato nel precedente Rigo LM34 colonna 3.

Rigo LM36 reddito netto - quindi otteniamo la base imponibile del reddito forfetario che è ottenuta dalla differenza tra l'importo indicato al Rigo LM 34 col.3 e Rigo LM 35 col.2

Rigo LM37 perdite pregresse - in questo rigo andiamo a riportare le perdite pregresse generate negli anni precedenti all'ingresso nel regime forfetario, distinte in colonna 1 perdite da reddito d'impresa gestione artigiani e commercianti e colonna 2 perdite derivanti da reddito di lavoro autonomo iscritti alla gestione separata. (quindi vado a riportare gli importi già indicati in colonna 1 e colonna 2 del Rigo LM34).

In poche parole qui vado a compensare quelle perdite che provengono da:

- periodi di gestione della contabilità ordinaria riportabili fino al quinto anno successivo a quello in cui si è realizzata la perdita da reddito d'impresa;
- periodi di gestione della contabilità ordinaria delle imprese neocostituite, riportabili all'infinito se realizzate nei primi 3 anni di attività;
- imprese che hanno iniziato l'attività nel 2006 e 2007 erano riportabili all'infinito sia per i soggetti in contabilità ordinaria che per quelli in semplificata e sia esercenti attività d'impresa che di lavoro autonomo

Rigo LM38 reddito al netto delle perdite soggetto a imposta sostitutiva – ecco l'imponibile su cui applicare il coefficiente o aliquota che dir si voglia.

Esso scaturisce da (reddito netto – perdite pregresse) LM36 – LM37

Rigo LM39 imposta sostitutiva – è pari all'imposta lorda ottenuta applicando all'importo del Rigo LM38 un coefficiente pari al 15% oppure se abbiamo barrata la casella 3 del rigo LM21 al 5%.

Sezione III determinazione dell'imposta dovuta (o imposta netta)

la sezione è composta da:

- crediti d'imposta
- ritenute
- eccedenze d'imposta
- acconti

Alla fine ottengo l'imposta a debito o a credito data dalla seguente formula:

(LM42 – LM43 + LM44 – LM45)

L'ultimo rigo cui ci riferiamo è LM49 eccedenze contributive previdenziali. In questo rigo indichiamo l'eventuale eccedenza derivante dal rigo LM35 dato dalla differenza tra il totale dei contributi versati e indicati in colonna 1 l'importo presente alla colonna 2. Questa eccedenza sarà deducibile nel quadro RP del modello PF e dal reddito complessivo IRPEF se troverà opportuna capienza a sua volta nel Quadro RN.

11 luglio 2017
Antonio Tuzio